



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N. 137 R.O.

Scicli, li 8 luglio 2016

**Oggetto: 6^a Edizione gara podistica "Ragusa - Modica - Scicli".
Domenica 10 luglio 2016**

IL COMANDANTE

VISTA la nota della Prefettura di Ragusa n. 16390/2016/AREA III CIRC. e TRAFF. del 16/6/2016, con cui si chiedono i provvedimenti di sospensione della circolazione nelle strade del centro abitato di Scicli interessate dal percorso di gara per lo svolgimento della "6^a edizione della gara podistica Ragusa - Modica - Scicli", prevista per domenica 10 luglio 2016;

VISTA l'autorizzazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 7/7/2016;
RITENUTO necessario, conseguentemente, per ragioni inerenti la circolazione stradale e la pubblica incolumità, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 9, 157, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull 'O.R.E.L.;

ORDINA

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo
Domenica 10 luglio 2016 dalle ore 07:00 a fine gara:

ART. 1 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE:

E' istituita la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il percorso agonistico limitatamente al passaggio dei concorrenti: via Modica, via S.Nicolò, via Carcere, piazza Diaz, via Dolomiti, via S. Filippo, via Nazionale, via Duca d'Aosta, piazza Italia, via S. Bartolomeo;

ART. 2 - SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE:

E' istituito il senso unico alternato di circolazione limitatamente al passaggio dei concorrenti in VIA BEZZECA da piazza Italia a via Ispica

ART. 3 - OBBLIGHI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- a) In tutto il percorso è vietato il transito in entrambi i sensi di marcia di qualsiasi veicolo che non sia al seguito della gara;

- b) È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi di polizia stradale o del personale dell'organizzazione;
- c) È fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada;
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione;
- ART. 4 -** Il passaggio degli atleti dovrà essere segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- ART. 5 -** L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- ART. 6 -** Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente ordinanza e della manifestazione sarà curata altresì dagli organizzatori;
- ART. 7 -** La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;
- ART. 8 -** L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- ART. 9 -** I trasgressori saranno puniti a norma di legge;
- ART. 10 -** Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;
- ART. 11 -** Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- ART. 12 -** Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Guglielmo Ingallinesi



IL COMANDANTE
Dott.ssa Maria Sgarlata